



4538

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL CAPO DEL II REPARTO

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 1050, comma 3 del predetto decreto legislativo n. 66/2010, per effetto del quale occorre formare, al 31 dicembre di ciascun anno, l’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore del personale del ruolo Sergenti;
- VISTI** i ruoli dei Sergenti in servizio permanente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il decreto dirigenziale 11 dicembre 2014, con il quale, tra l’altro, al Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare è stata attribuita la competenza all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa relativi allo stato giuridico e all’avanzamento del personale militare,

DECRETA

Art. 1

Alla data del 31 dicembre 2014 è formata l’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli Sergenti in servizio permanente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.

In detta aliquota sarà compreso il sottoannotato personale:

– **Sergenti Maggiori e gradi corrispondenti:**

- con anzianità di grado riferita all’anno 2007 che, alla data del 31 dicembre 2014, abbia maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (7 anni) per la valutazione a scelta al grado di Sergente Maggiore Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 1285, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010;
- collocatosi in posizione non utile per beneficiare delle promozioni attribuite dopo la valutazione di cui all’aliquota del 31 dicembre 2013;
- già valutato per il Q.A. 2013, giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore, che non abbia riportato un ulteriore giudizio di non idoneità per il Q.A. 2012;

- escluso da precedenti aliquote in quanto sprovvisto del requisito previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 1274, 1275, 1286, 1287 e 1288 del decreto legislativo n. 66/2010, il quale, alla data del 31 dicembre 2014, abbia maturato il predetto requisito;
 - escluso da precedenti aliquote, per il quale, alla data del 31 dicembre 2014, siano cessate le cause impeditive di cui all'articolo 1051, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010;
 - sospeso dalle valutazioni o cancellato dai quadri di avanzamento precedenti, ai sensi dell'articolo 1051, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010, per il quale, alla data del 31 dicembre 2014, siano cessate le cause impeditive previste dal comma 2 del citato articolo 1051.
- **Sergenti Maggiori e gradi corrispondenti** destinatari delle norme transitorie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196:
- promosso a detto grado, con anzianità 2013, dopo 4 anni dall'ultimo giudizio di non idoneità nell'avanzamento da Sergente a Sergente Maggiore e gradi corrispondenti;
 - escluso dall'inquadramento, ai sensi dell'articolo 34, comma 15 del decreto legislativo n. 196/1995, per il quale, alla data del 31 dicembre 2014, siano cessate le cause impeditive di cui all'art. 1051, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010.
- **Sergenti:**
- con anzianità di grado riferita all'anno 2007 che, alla predetta data del 31 dicembre 2014, abbia maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (7 anni) per la valutazione ad anzianità al grado di Sergente Maggiore e gradi corrispondenti, così come disposto dall'articolo 1285, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010;
 - già valutato per il Q.A. 2013, giudicato non idoneo per la prima volta, ovvero, già non idoneo all'avanzamento per i QQ.AA. 2009 e 2010;
 - già non idoneo all'avanzamento 2005, 2006 e 2010 e destinatario delle norme transitorie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 196/1995;
 - escluso da precedenti aliquote in quanto sprovvisto del requisito previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 1274, 1275, 1286, 1287 e 1288 del decreto legislativo n. 66/2010, il quale, alla data del 31 dicembre 2014, abbia maturato il predetto requisito;
 - escluso da precedenti aliquote, per il quale, alla data del 31 dicembre 2014, siano cessate le cause impeditive di cui all'articolo 1051, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010;
 - sospeso dalle valutazioni o cancellato dai quadri di avanzamento precedenti, ai sensi dell'articolo 1051, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010, per il quale, alla data del 31 dicembre 2014, siano cessate le cause impeditive previste dal comma 2 del citato articolo 1051.

Art. 2

Sarà escluso dall'aliquota del 31 dicembre 2014, il personale che alla detta data:

- sia sprovvisto del requisito previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 1274, 1275, 1286, 1287 e 1288 del decreto legislativo n. 66/2010;

- venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010;
- sia stato collocato in aspettativa per il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo n. 66/2010 e del decreto ministeriale 18 aprile 2002.

Roma,

Dirig. dott. Andrea FANNINI

